



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale
Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

**DISCIPLINA DEL DEPOSITO TEMPORANEO DELLE MERCI IN BANCHINA E NEI PIAZZALI
DEI PORTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO
MERIDIONALE.**

ORDINANZA N. 17 IN DATA 27/12/2019



PORTO DI BARI



PORTO DI BRINDISI



PORTO DI MANFREDONIA



PORTO DI BARLETTA



PORTO DI MONOPOLI



ORDINANZA N. 17 del 27/12/2019

OGGETTO: Disciplina del deposito temporaneo delle merci in banchina e nei piazzali dei porti dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico meridionale.

Il sottoscritto Prof. Ugo PATRONI GRIFFI, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico meridionale, nominato con Decreto n. 128 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 5 aprile 2017,

CONSIDERATO che l'Autorità di Sistema del MAM esercita le proprie competenze nei i porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli;

RILEVATO che per i suddetti scali marittimi la fattispecie del deposito temporaneo delle merci in banchina e nei piazzali portuali è disciplinata in maniera non uniforme, in considerazione del previgente regime gestionale dei porti in questione;

RITENUTO pertanto necessario adottare una nuova disciplina che uniformi -anche sotto il profilo tariffario – il deposito temporaneo di merci in tutti i porti e piazzali compresi nella circoscrizione di competenza dell'AdSP MAM;

VISTI gli articoli 30, 36, 50 54 e 64 del Codice della Navigazione e gli articoli 38, 39 e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTO il Decreto legislativo n. 272 del 27 luglio 1999;

TENUTO CONTO del parere espresso dalla Direzione Marittima di Bari con foglio n. 19893 del 2 maggio 2018;

RITENUTO opportuno illustrare preliminarmente il testo della presente Ordinanza alle Commissioni Consultive Locali dei porti facenti parte del Sistema, convocate in maniera coordinata e congiunta in data 17 dicembre 2019;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso in data 19.12.2019 dal Comitato di gestione;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTA la legge 28.01.1994, n. 84 e ss.mm.ii.,

ORDINA

Art. 1

Deposito temporaneo in fase di operazioni portuali in corso

Nei porti ricadenti nella competenza dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale, fatte salve eventuali ulteriori limitazioni previste da altre norme e/o disposizioni, le imprese portuali incaricate dello svolgimento delle operazioni portuali, in linea generale e durante e limitatamente all'orario giornaliero di espletamento delle stesse operazioni, possono occupare con le merci da movimentare l'area di sedime portuale che, lungo l'ormeggio della nave, si estende dal ciglio banchina e fino al raggio di azione della gru, a condizione che ciò non determini pregiudizi alla circolazione stradale nonché al regolare svolgimento dell'attività in genere da parte di altri soggetti. Nel caso dovesse essere riscontrato tale pregiudizio alla circolazione e/o alle altre attività, l'impresa portuale – di propria iniziativa e/o a semplice richiesta del personale dell'AdSP MAM e/o dell'Autorità Marittima – è tenuta a trasferire e/o modificare le modalità di deposito in modo da eliminare la situazione pregiudizievole rilevata/segnalata. I depositi suddetti devono



cessare alla conclusione dell'attività giornaliera di imbarco/sbarco della merce, fatto salvo quanto disposto al seguente art. 2.

Art. 2

Istanza di autorizzazione al deposito

Al di fuori della fattispecie di cui al precedente articolo 1 ovvero nei casi in cui il deposito della merce dovesse proseguire oltre la durata della normale giornata lavorativa, l'impresa portuale deve richiedere specifica autorizzazione all'AdSP MAM tramite apposita istanza, in competente bollo e corredata da stralcio planimetrico, da presentarsi utilizzando il modulo all'uopo predisposto ed allegato alla presente Ordinanza (Mod. 1). L'istanza dovrà essere presentata con almeno 48 ore di anticipo (festivi esclusi) rispetto alla data di inizio deposito, qualora la merce non sia classificata merce pericolosa. In quest'ultimo caso, invece, la stessa andrà prodotta con un anticipo di almeno 96 ore (festivi esclusi).

Nell'istanza l'impresa portuale deve specificare il porto interessato dal deposito, le dimensioni e l'estensione dell'area stessa, l'ubicazione e la libera disponibilità della stessa (non occupata da altri depositi), la durata presumibile dell'occupazione richiesta, il quantitativo delle merci e/o materiali da movimentare, le operazioni da compiere (imbarco/sbarco, trasporto fuori l'ambito portuale), la nave cui le stesse si riferiscono.

L'istanza deve essere presentata anche se la durata del deposito si esaurisse nel periodo riconosciuto come franchigia.

In relazione alle pressioni dei carichi esercitate sulla infrastrutture portuali dai depositi delle merci, si stabilisce, in linea generale e salvo diversa specifica indicazione che sarà comunque riportata nell'autorizzazione, che i limiti di portanza massima delle banchine portuali, per carichi statici non puntuali, sono compresi tra le 8 e 10 tonn/mq. Pertanto, nessun deposito di merce dovrà comportare il superamento dei citati limiti. In caso contrario, l'impresa dovrà modificare l'estensione del deposito – ottenendone la relativa autorizzazione – ovvero modificarne le modalità, al fine di far rientrare in detti limiti il carico esercitato sulle banchine e piazzali portuali. Eventuali danneggiamenti alle infrastrutture portuali, determinano l'obbligo per l'impresa al pronto risarcimento del danno. In caso di deposito di merci costituite da colli unici (es. carpenteria pesante, ecc.), la cui pressione superi i limiti di cui sopra l'impresa dovrà adottare misure idonee finalizzate alla ripartizione dei pesi in modo da garantire il rispetto dei limiti di portata della banchina come individuati.

L'istanza di deposito temporaneo, ovvero la richiesta di proroga del termine di validità dell'autorizzazione rilasciata nonché la richiesta di verifica di cui all'art. 6 della presente ordinanza, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da persona munita di specifici poteri rilevabili da un atto di procura in originale e/o copia autentica, da depositare presso gli Uffici dell'AdSP MAM.

Eventuali istanze che non siano conformi a quanto stabilito nel precedente comma non verranno prese in considerazione e pertanto le eventuali occupazioni di aree saranno considerate abusive, con ogni conseguenza di legge, comportando a carico dell'impresa la corresponsione degli indennizzi determinati in conformità dei criteri di cui all'art. 8 del presente provvedimento.

I depositi delle merci nelle aree portuali assentite in concessione alle imprese portuali ai sensi dell'art. 18 della legge n. 84/1994 e s.m.i., che siano connessi ad esclusive esigenze di operatività commerciali degli stessi, sono disciplinati direttamente dal concessionario, fatta eccezione per gli eventuali depositi di merci classificate pericolose che dovranno essere valutati ed autorizzati, ove del caso, dall'AdSP MAM. In ogni caso, anche i depositi delle merci nell'ambito



delle zone in concessione ex art. 18 della legge, sono soggette al rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 4 e 5 della presente Ordinanza.

Art. 3

Autorizzazione al deposito

In relazione alle esigenze operative del porto interessato dalla richiesta di deposito temporaneo, l'AdSP MAM potrà rilasciare l'autorizzazione anche per un'area diversa da quella richiesta.

I depositi già autorizzati, se effettuati prima dell'arrivo della nave interessata alla merce depositata, non costituiscono comunque titolo per l'assegnazione – da parte dell'Autorità marittima competente – del posto di ormeggio alla banchina indicata nell'autorizzazione.

In caso di comprovate necessità, l'autorizzazione rilasciata può essere revocata senza diritto ad indennizzi o rimborsi di sorta.

Art. 4

Depositi particolari (merci pericolose e/o rinfuse)

Nell'ambito dei porti dell'AdSP MAM, anche nelle aree in concessione ad operatori privati, non sono consentiti depositi di merci classificate esplosive (Classe 1 IMDG Code) e/o radioattive (Classe 7 IMDG Code).

Sino all'adozione del nuovo Regolamento per la disciplina delle operazioni portuali i depositi di merci alla rinfusa polverulente e/o granulari, sono subordinati al puntuale rispetto delle prescrizioni previste dai vigenti Regolamenti nei porti di competenza.

L'eventuale deposito di merci classificate pericolose, diverse da quelle di cui al primo comma del presente articolo, dovrà essere richiesto all'AdSP MAM con congruo anticipo, almeno 96 ore prima (festivi esclusi) della data di inizio dello stesso, allegando all'istanza di cui al modello ex art. 2, la documentazione tecnica e di sicurezza necessaria per la individuazione e gestione della merce, una relazione indicante le modalità di movimentazione e deposito, i sistemi precauzionali individuati dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 272 del 1999. Ricevuta l'istanza citata, completa degli allegati, l'Ufficio procederà a richiedere il parere alla A.S.L. competente e al Consulente Chimico di porto e al Comando provinciale dei VV.F. competente per territorio laddove la merce, prescindendo dalla classe di pericolosità, sia soggetta a rischio di infiammabilità e se del caso, provvederà a rilasciare l'autorizzazione al deposito indicandone i tempi, i limiti e le modalità, secondo quanto previsto dall'art. 22 del d.lgs. n. 272 del 1999. Copia della stessa verrà trasmessa, per conoscenza, all'Autorità Marittima competente. Il deposito di merci pericolose non potrà comunque eccedere i 15 giorni dalla data di inizio deposito. Resta fermo che l'autorizzazione all'imbarco o il nulla osta allo sbarco delle merci classificate pericolose dovranno essere richiesti all'Autorità marittima competente.

Per quanto attiene gli impianti portuali esistenti nei porti di Bari e Monopoli, atteso che le vigenti pianificazione di maritime security non contemplano la possibilità di deposito di merci pericolose all'interno degli stessi, tali autorizzazioni non possono essere concesse sino a quando non saranno individuate le procedure di gestione e controllo di tali depositi.

Art. 5

Prescrizioni ulteriori



Il soggetto autorizzato al deposito temporaneo della merce è tenuto al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni di ordine generale, oltre a quelle di cui ai precedenti articoli ed a quelle eventualmente dettate per il deposito specifico:

- i depositi non devono superare l'altezza massima considerata tecnicamente congrua per assicurare in ogni caso la idoneità/sicurezza statica del deposito medesimo;
- la merce depositata – fatta salva espressa autorizzazione da richiedersi all'AdSP MAM - non potrà essere soggetta a manipolazione/lavorazione alcuna, fatta eccezione per gli interventi necessari finalizzati ad una più idonea dislocazione della merce e/o per l'eventuale ripristino delle condizioni di sicurezza della stessa;
- fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1 della presente ordinanza, tutti i depositi devono essere effettuati a conveniente distanza dal ciglio banchina, dai binari ferroviari eventualmente esistenti, da opere e installazioni portuali quali gru, torri faro, mezzi meccanici mobili, manufatti e comunque da strutture in elevazione rispetto al piano di calpestio del sedime portuale;

In linea generale non possono essere autorizzati depositi temporanei di merci a distanza inferiore a 20 metri dal ciglio banchina. Sono fatti salvi i casi in cui le dimensioni dell'infrastruttura portuale non consenta il rispetto di detta distanza (es. banchine con spazio retrostante inferiore a 20 metri), la cui distanza dal ciglio banchina sarà di volta in volta stabilita in base alle circostanze dei traffici e circolazione veicolare esistente. In nessun caso tuttavia potranno esser autorizzati depositi a meno di 5 metri dal ciglio di banchina;

- l'impresa portuale autorizzata dovrà segnalare il deposito medesimo a mezzo di apprestamenti visibili sia di giorno che di notte (transenne, coni, nastro segnalatore, etc.), al fine di evitare potenziali pericoli alla circolazione in ambito portuale prevedendo altresì idonea segnaletica recante il divieto di accesso all'area ai non addetti ai lavori.

Alla cessazione del deposito, l'area utilizzata dovrà essere sgomberata e pulita accuratamente a cura dell'impresa portuale. Tutti i materiali di risulta, di qualunque natura, rivenienti dalla occupazione delle aree non devono essere riversati o dispersi in acqua, né abbandonati in altre zone portuali e devono essere smaltiti in conformità della normativa ambientale vigente in materia – a tal fine l'impresa portuale deve documentare l'avvenuto smaltimento mediante produzione di copia del "formulario di identificazione rifiuto" dal quale si evinca il conferimento a discarica autorizzata del rifiuto prodotto ovvero la sua gestione in conformità delle vigenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti (recupero-riciclo).

Il titolare dell'autorizzazione assume piena ed esclusiva responsabilità per gli eventuali danni che, in conseguenza dell'occupazione, dovessero derivare, direttamente o indirettamente, a cose e/o persone, ivi compresi i beni demaniali.

Art. 6

Anticipata rimozione del deposito e proroga dello stesso

Qualora l'impresa portuale autorizzata al deposito della merce dovesse liberare anticipatamente l'area occupata rispetto alla scadenza dell'autorizzazione, potrà fare istanza all'AdSP affinché, previa verifica dello stato dei luoghi che l'impresa potrà eventualmente documentare anche a mezzo di rilievi fotografici da allegare alla richiesta, il canone dovuto sia



ragguagliato al periodo di effettiva occupazione, fatto salvo il periodo di franchigia ed il canone minimo eventualmente dovuto.

Parimenti, in caso di necessità di proroga dell'autorizzazione concessa, l'operatore farà pervenire all'AdSP, almeno 24 ore prima della data di scadenza (festivi esclusi), apposita richiesta con l'indicazione della nuova scadenza richiesta. Il canone verrà quindi calcolato sul totale del periodo di occupazione. Nel caso in cui il soggetto autorizzato al deposito dovesse modificare la tipologia di merce da depositare ovvero sostituire, in tutto o in parte, quella già depositata con merce di altra tipologia, dovrà tempestivamente inoltrare, almeno 48 ore prima dell'inizio delle operazioni (festivi esclusi), formale richiesta all'AdSP di modifica dell'autorizzazione già concessa.

Art. 7

Franchigia e canoni per l'occupazione

Il deposito temporaneo delle merci nei porti ricadenti nella competenza dell'AdSP MAM è concesso gratuitamente limitatamente al periodo di giorni 2 (due), sia per la merce sbarcata che da imbarcare.

Fatto salvo quanto stabilito al comma precedente, il canone da corrispondere all'AdSP MAM per i depositi merci è come di seguito quantificato, da applicarsi per scagioni in relazione alla durata:

- Euro 0,022 al mq al giorno dal 3° al 30° giorno;
- Euro 0,100 al mq al giorno dal 31° al 60° giorno;
- Euro 0,200 al mq al giorno dal 61° e sino al 120° giorno

Non possono essere autorizzati depositi di merci di durata superiore ai 120 giorni, comprensivi dell'eventuale periodo di proroga.

In caso di deposito non autorizzato, oltre alla possibile rimozione d'ufficio che l'AdSP può disporre a spese dell'interessato, anche eventualmente avvalendosi della cauzione prestata dall'impresa portuale a garanzia degli obblighi di cui all'autorizzazione ex art. 16 della legge n. 84/1994 e s.m.i. posseduta, lo stesso sarà considerato abusivo con l'applicazione degli indennizzi di cui all'art. 8 della presente Ordinanza.

L'avvenuta conclusione del deposito autorizzato deve essere prontamente e formalmente comunicata all'AdSP, utilizzando il modulo allegato alla presente Ordinanza (Mod. 2).

In ogni caso, fatta eccezione per i depositi che si esauriscono nell'ambito temporale della franchigia, è sempre dovuto un canone minimo pari ad Euro 100,00 (Euro cento/00), anche se l'applicazione dei canoni sopra indicati dovesse condurre ad importi inferiori a detto canone minimo.

Tutte le misure dei canoni come sopra determinate saranno soggette ad aggiornamento annuale, con decorrenza dal 1° gennaio, in base alle disposizioni vigenti e alla specifica comunicazione annuale del Ministero vigilante.

Art. 8

Occupazioni non conformi e indennizzi

L'occupazione abusiva di aree demaniali portuali ovvero eccedente i limiti di spazio e/o di tempo stabiliti nell'autorizzazione ovvero le occupazioni con merci diverse da quelle effettivamente autorizzate, qualora queste ultime non siano state prontamente comunicate



tempestivamente secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, comporterà l'applicazione di un indennizzo pari alla misura massima di cui all'art. 7, maggiorata del 200% per deposito abusivo, eccedenza di spazio (per la sola area in eccedenza) e superamento limite temporale e del 100% per merce diversa da quella autorizzata o altri utilizzi difformi, ferme restando le ulteriori sanzioni previste per legge.

Art. 9

Termini di pagamento

Il pagamento all'AdSP dei canoni dovuti per i depositi ricadenti nella disciplina di cui alla presente Ordinanza dovrà essere effettuato entro 20 (venti) giorni dall'invio della relativa comunicazione di accertamento.

Art. 10

Esclusioni

La presente Ordinanza non si applica alla sosta temporanea dei rotabili (trailers – camion) che sarà oggetto di specifica disciplina.


Art. 11

Sanzioni

I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza incorreranno, a seconda delle fattispecie e qualora il fatto non costituisca diversa fattispecie illecita, nelle sanzioni di cui agli articoli 1161, 1164 e 1165 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalle ore 08:00 del giorno 01.01.2020 ed abroga ogni precedente disposizione in materia emanata dalle sopresse Autorità portuali del Levante, di Brindisi e Manfredonia.

IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Ugo PATRONI GRIFFI





Mod 1

Fac-simile di istanza per l'autorizzazione al deposito temporaneo di merci in banchina (Allegato all'Ordinanza n. ____/2019)

Bollo

All' Autorità di Sistema portuale del
Mar Adriatico meridionale
Ufficio di _____
E, per conoscenza
Capitaneria di porto di

OGGETTO: Istanza per il deposito temporaneo di merci in area demaniale marittima.-

Il sottoscritto _____, legale rappresentante/procuratore dell'impresa portuale _____, autorizzata all'esercizio delle operazioni portuali nel porto di _____ giusta autorizzazione n. ____ del _____, chiede ai sensi dell'ordinanza n. ____/2019, l'autorizzazione ad occupare temporaneamente, dal _____ sino al _____, un'area d.m. di estensione pari a mq. _____ (dimensioni: metri ____ x metri _____), sita nel porto di _____, meglio rappresentata di massima nell'allegata planimetria, per il deposito della seguente tipologia di merce _____, per tonnellate complessive pari a _____, da sbarcare/imbarcare dalla/sulla m/n _____, prevista arrivare in porto il _____.

Dichiara altresì che la merce di che trattasi non è/è classificata merce pericolosa (N.B: in caso di merce pericolosa specificare Classe di appartenenza e corredare l'istanza della documentazione richiesta dall'art. 4).

Dichiara inoltre di essere a perfetta conoscenza delle disposizioni che regolano i depositi temporanei delle merci in ambito portuale di cui all'Ordinanza n. ____/2019 di codesta AdSP MAM.

Luogo e data

Timbro e firma



Mod. 2

Comunicazione di fine deposito

All' Autorità di Sistema portuale del
Mar Adriatico meridionale
Ufficio di _____
E, per conoscenza
Capitaneria di porto di

OGGETTO: Comunicazione di fine deposito temporaneo di merci in area demaniale marittima.-

Il sottoscritto _____, legale rappresentante/procuratore dell'impresa portuale
_____, in relazione al deposito temporaneo di merce in ambito portuale richiesto con
istanza in data _____ ed autorizzato con provvedimento n. ____ del _____ di
codesta AdSP, comunica che l'area di cui alla richiamata autorizzazione è stata resa libera,
sgombera e perfettamente ripulita in data _____.-

Luogo e data

Timbro e firma